



# COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - CAP 63827 - P.I. 00354960448 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768  
E-mail: pedaso@ucvaldaso.it PEC: pedaso@pec.ucvaldaso.it

Addi 29.01.2021

Prot. N°

Pubbl n° del

## ORDINANZA N. 03/2021

*(Comune Pedaso)*

**Oggetto:** Disciplina della circolazione degli Equini da sella o da laccio nel territorio di Pedaso.

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA E VIGILANZA

**Premesso** che il Comune di Pedaso con nota del 31 Dicembre 2020 Prot. 11429 ha comunicato che la figura del Responsabile preposto all'emanazione dei provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato del territorio Comunale e Commercio su aree pubbliche viene individuata nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza ;

**Visto** il Regolamento di Benessere e tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 31 del 30.06.2008 e s.m.i. all'art 48 Limitazione dell'uso del cavallo al comma 4 cita "omissis....i conducenti di equini devono avere cura che i propri animali non sporchino con escrementi il suolo pubblico ed hanno l'obbligo di provvedere alla immediata e completa pulizia dei luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in uso ai cittadini che fossero ciò nonostante sporcati dall'animale....omissis"

**Premesso** che in questi mesi sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte di cittadini residenti e non relativa alla pericolosità dal transito di cavalli da sella condotti lungo le vie del territorio di Pedaso in particolare la zona del Lungomare e lungo Fiume Aso e vie limitrofe e adiacenti che sono caratterizzate dall'afflusso di pedoni ;

**Ravvisato** che le segnalazioni hanno evidenziato problemi igienico-sanitari poiché i conducenti non provvedono alla raccolta degli escrementi lasciati dagli animali sulla passeggiata del lungomare, sui marciapiedi e sulla carreggiata delle principali vie di collegamento cittadine;

**Premesso altresì** che il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, disciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade; che il principio generale impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;

**Verificato** la pericolosità costituita dal transito dei cavalli lungo vie e le aree del territorio; che in particolare è stata rilevata l'abituale circolazione dei cavalli sui marciapiedi e nelle aree pedonali creando condizioni di pericolo per i pedoni; che si è appurata l'omessa raccolta delle deiezioni, rendendosi necessario per le quantità degli escrementi e l'igienicità dei luoghi soggetti a frequente passaggio di persone, l'intervento del Comune per la pulizia

**Tenuto conto** che a norma dell'art. 115 CdS per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella bisogna aver compiuto quattordici anni, oltre che essere idonei per "requisiti fisici e psichici"; che il proprietario o l'utilizzatore di un animale è responsabile dei danni da esso arrecati, anche in caso di imbizzarrimento o comportamento pericoloso e imprevedibile; che l'indole dei cavalli di oggi e la loro scarsa dimestichezza con il traffico e con le automobili, impongono valutazioni di carattere "pratico" oltre che giuridico, per tutelare la sicurezza stradale, dei pedoni e degli animali stessi;

che oltre ai generali "requisiti fisici e psichici" non è previsto il possesso di nessun altro titolo o autorizzazione (patente) che attesti in particolare la capacità del fantino di condurre l'animale in contesti, che per la loro conformazione presentano insidie e specifici fattori di rischio senza adeguate vie di fuga, che in caso di possibili eventi impreveduti o stressanti per il cavallo, metterebbero in pericolo l'incolumità delle persone; che il servizio di pulizia delle strade non è attivo nei giorni festivi, e il permanere delle deiezioni per più giorni in luoghi residenziali può creare inconvenienti igienico-sanitari;

**Viste** ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute;

**Ritenuto** di adottare opportuni provvedimenti tesi a:

- 1) prevenire incidenti, con possibili danni alle persone, agli animali e alle cose;
- 2) salvaguardare l'igiene e la salute delle persone che possono calpestare o entrare in contatto con escrementi abbondanti e abbandonati sul suolo pubblico Cittadino;
- 3) garantire la pulizia e il decoro urbano;

**Vista** la Legge n.200 del 1 agosto 2003 e i successivi D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute, che hanno istituito e regolamentato l'anagrafe nazionale equina;

**Visto** in particolare l'art. 3 del DM 5 maggio 2006 recante l'obbligo in capo ai proprietari di provvedere alla registrazione degli animali da sella allevati o detenuti sul territorio Nazionale presso la Banca Dati Nazionale degli equidi (BDE) affidata al Ministero dell'Agricoltura e da questi demandata all'Associazione Italiana Allevatori (AIA);

**Atteso** che la medesima normativa stabilisce l'obbligo di inoculazione di microchip e il possesso del documento di identificazione (Passaporto) dell'animale rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi;

**Ritenuto** che nel caso di spostamenti a piedi ovvero nelle escursioni, l'equide deve sempre essere scortato almeno dal proprio passaporto e il detentore alla richiesta degli organi di Polizia è tenuto a qualificarsi esibendo documento di identità o declinando le proprie generalità nonché il codice fiscale che lo identifica come tale;

**Visto** il D.Lgvo 16 febbraio 2011 n. 29 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal Regolamento (CE) 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n' 285 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli art 107 e 109 il D.Lgs n 267/2000;

## **ORDINA**

Per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni:

- 1) obbligo, per i conduttori/detentori degli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) da sella allorchè si trovino a transitare sul territorio Comunale,ove consentito:
  - a) di detenere al seguito ed esibire a richiesta degli organi di Polizia il sacco per la raccolta delle deiezioni;
  - b) di provvedere, alla raccolta e alla pulizia degli escrementi prodotti in tutto il territorio;

- c) di esibire a richiesta degli organi Polizia il documento di identificazione (passaporto) dell'animale rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi, recante il nr. di microchip;
- d) in caso di appartenenza dell'animale ad azienda (maneggio, allevamento, etc.), di comunicare a richiesta degli organi di Polizia il codice aziendale ed il codice fiscale del titolare, nonché l'indirizzo ove ha sede l'impresa presso cui è detenuto il cavallo;
- e) di esibire a richiesta degli organi Polizia un documento di identificazione personale, ovvero di declinare le proprie generalità con avvertimento che chi si rifiuta o le dà false è passibile di denuncia penale;

I contravventori saranno puniti, per le singole e specifiche fattispecie previste: a norma del D.Lgvo 16 febbraio 2011 n. 29;

- a norma del Vigente Regolamento di Tutela e benessere degli animali e di Polizia Urbana;
- a norma del vigente Codice della Strada D.lgvo 285/92 s.m.i.;

e, per quanto non contemplato nei precedenti dettami, dell'art. 7 bis del D. Lgs. 26712000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non Costituisca reato.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e della Polizia Locale sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

## **DEROGA**

Agli obblighi e alle limitazioni imposte al precedente punto 1) solo in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati ed espressamente autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/31;

## **DEMANDA**

Di portare conoscenza della Cittadinanza mediante pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio istituzionale;

Alla Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine che esplicano funzioni di Polizia Stradale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento ;

## **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza alle aziende {allevamenti, maneggi, etc.) dei paesi confinanti per informare dei divieti i detentori dei cavalli qualora effettuino escursioni sul territorio di Pedaso;

## **AVVERTE**

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e regolamenti comunali.

## **AVVERTE ALTRESI'**

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto presso il Comune di Pedaso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione del presente atto;

## **DISPONE INFINE**

Di rendere noto al pubblico quanto sopra prescritto, mediante pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Pedaso e copia al Comando Stazione Carabinieri di Pedaso e alle aziende di maneggio limitrofe al Comune di Pedaso;



*Il Responsabile del Servizio*

*Arch. Aldo Pasqualini*

---